



**DISCIPLINA REGIONALE DI RICONOSCIMENTO E  
DI VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE  
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE LORO FORME ASSOCIATE  
NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

Il presente documento definisce le condizioni di procedura regionali per quel che riguarda le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro forme Associate (AOP) nel settore ortofrutticolo, ai sensi della seguente normativa:

- regolamento CE n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). In detto regolamento sono state inserite le norme del regolamento CE n. 1182/2007, abrogato dal regolamento CE n. 361/2008 a decorrere dal 1° luglio 2008;
- regolamento CE n. 1580 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti CE n. 2200/1996, CE n. 2201/1996 e CE n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
- decreto Ministeriale n. 166 del 28 marzo 2008 applicativo delle disposizioni di cui ai regolamenti CE n. 1182/2007 e CE n. 1580/2007 per quanto riguarda il riconoscimento ed il controllo delle Organizzazioni di Produttori e delle Associazioni dei Produttori nel settore ortofrutticolo.

Le presenti disposizioni valgono per il solo settore ortofrutticolo, mentre per tutti gli altri settori produttivi si applica la seguente normativa nazionale e regionale:

- decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 38 del 7 marzo 2003, in materia di regolazione dei mercati ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le Organizzazioni di Produttori devono assumere ai fini del riconoscimento;
- legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 18 marzo 2005 “Linee guida regionali in materia di Associazionismo agricolo e di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori. Decreto legislativo n. 228 del 18 marzo 2002, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003 e decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004”.

Infine, le presenti disposizioni intervengono esclusivamente sugli aspetti non disciplinati dal D.M. n. 166/2008, ovvero per quelli su cui il medesimo decreto demanda alle Regioni specifiche decisioni e valutazioni procedurali.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **A) DIMENSIONE MINIMA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

Considerato il primo anno di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 e del Reg. CE n. 1580/2007 si considerano i parametri minimi previsti dal D.M. n. 166/2008 in termini di numero di produttori fissato in cinque e di volume di produzione commercializzabile (VPC) per singolo prodotto o per più prodotti, di cui alla tabella 1 del citato D.M. e sua sottostante nota.

Resta comunque facoltà della Regione, così come previsto dall'art. 2, comma 4 del D.M. n. 166/2008, stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti dal medesimo D.M., dandone comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; ciò soprattutto in relazione ai dati rilevati dal monitoraggio che la Regione effettuerà a conclusione del primo anno di applicazione.

Le OP che sono già state riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/1996, dovranno adeguarsi ai suddetti parametri, entro il 31 dicembre 2010.

Relativamente alle AOP, fermo restando il numero minimo di OP fissato in due dal D.M. n. 166/2008, si stabilisce che la VPC riportata nella tabella 1 del D.M. n. 166/2008 e sua sottostante nota, debba essere rispettata da ciascuna OP costituente l'AOP.

#### **B) PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO**

L'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento come OP è presentata dal Legale rappresentante di una delle forme societarie previste dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 102/2005, alla Direzione Produzioni Agroalimentari, di seguito denominata "Struttura competente", Via Torino, 110 – 30172 – Mestre (VE).

La verifica dei requisiti per ottenere il riconoscimento come OP sono svolti dalla Struttura competente, mediante l'esame di documentazione amministrativa e contabile, relativa in particolare a:

- bilanci consuntivi dell'attività della Società che presenta istanza di riconoscimento come OP;
- elenco degli associati e delle superfici investite a produzioni ortofrutticole;
- principali deliberazioni degli organi sociali;
- relazioni sull'attività svolta, sulle produzioni e sulle strutture a disposizione.

Sarà cura della Struttura competente richiedere, se del caso, ogni altra documentazione ritenuta necessaria alle verifiche.

La documentazione, la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento saranno definite dalla Struttura competente e adottate con provvedimento del Dirigente ad essa preposto.

#### **C) VERIFICA DI FUNZIONAMENTO**

La Struttura competente provvede alla verifica del funzionamento delle OP e delle AOP, nonché alla verifica della permanenza dei requisiti di riconoscimento, mediante verifiche ispettive in loco secondo

quanto stabilito dalla vigente normativa, che verranno effettuate successivamente al controllo amministrativo della documentazione presentata con l'istanza di riconoscimento.

In particolare le OP sono tenute a trasmettere, entro un mese dall'approvazione, copia del bilancio corredato con il verbale assembleare di approvazione e della relazione degli altri organi statutari.

Le OP provvedono a comunicare altresì le informazioni relative alle variazioni dello statuto, al rinnovo o alle modifiche degli organi statutari, trasmettendo idonea documentazione.

Per lo svolgimento di tali attività, la Regione può avvalersi delle verifiche e dei controlli operati da AVEPA, suo Organismo pagatore.

Per lo svolgimento dei controlli e delle verifiche, di cui all'art. 10 del D.M. n. 166/2008, saranno seguite le vigenti procedure adottate per i controlli e le verifiche approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 989/2005 per le OP degli altri settori ed indicate nel provvedimento "Linee guida regionali in materia di associazionismo agricolo e di riconoscimento delle OP" e sue eventuali modifiche.

La verifica del corretto utilizzo del finanziamento pubblico da parte delle OP è di competenza di AVEPA, sia in ordine all'utilizzo di fondi FEAGA, che per specifici finanziamenti accordati a valere su fondi regionali e statali, la cui istruttoria procedimentale sia stata affidata dalla Giunta regionale alla medesima Agenzia.

Spettano inoltre ad AVEPA le verifiche relative al fondo di esercizio ed ai programmi operativi delle OP secondo i termini, le condizioni e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

#### **D) FATTURAZIONE DELEGATA AI SOCI**

L'autorizzazione alla concessione da parte dell'OP della delega alla fatturazione ai soci è stata disposta ogni anno, a partire dal 2005, dalla Struttura competente previa verifica di apposita istanza inoltrata dall'OP.

L'introduzione del D.M. n. 166/2008 che ha abrogato il D.M. 923/2004, ha portato ad una progressiva restrizione nell'autorizzare la fatturazione delegata, lasciando piena facoltà alle Regioni e Province autonome di concederla fino al 31 dicembre 2010, non essendo regolamentata da alcuna normativa comunitaria.

Lo stesso D.M. dispone altresì che dal 1° gennaio 2011 la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% della VPC dell'OP.

L'OP che intende concedere la fatturazione delegata ai propri soci per il 2009 ed il 2010, deve dimostrare di fatturare direttamente almeno il 50% del prodotto dei soci complessivamente trattato dalla medesima.

Come valore di riferimento per la determinazione delle soglie minime di fatturazione diretta si considera il valore dei prodotti ortofrutticoli ottenuti dai soci e fatturato nell'anno precedente, sia direttamente dalle OP che indirettamente dai soci autorizzati alla fatturazione delegata.

La richiesta di autorizzazione alla fatturazione delegata va presentata dall'OP alla Struttura competente entro il 30 settembre di ciascun anno solare. La decisione di fissare tale data, come termine ultimo per presentare la richiesta, è dettata dal fatto che alcune OP non hanno il bilancio riferito all'anno solare, strumento necessario al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati dalle stesse.

Si precisa che le OP possono integrare entro la data del 30 settembre le eventuali domande di autorizzazione regionale per la delega alla fatturazione presentate prima di tale scadenza per ciascun anno solare.

L'autorizzazione è disposta con provvedimento del Dirigente della Struttura competente e viene concessa quando è verificato il soddisfacimento delle condizioni indicate all'art. 11 del D.M. n. 166/2008.

Il provvedimento di autorizzazione deve essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e trasmesso all'OP richiedente e ad AVEPA per gli adempimenti di competenza.

Contro l'eventuale parere negativo potranno essere intraprese le procedure di ricorso con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

#### **E) STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE**

La Struttura regionale che tratta la materia relativa alle OP ed alle AOP nel settore ortofrutticolo è la Direzione Produzioni Agroalimentari.

Analogamente a quanto stabilito dalla DGR n. 989/2005 inerente il riconoscimento e il controllo del permanere dei relativi requisiti per le OP degli altri settori, spetta al Dirigente della suddetta Direzione la gestione dei procedimenti amministrativi discendenti dal presente provvedimento, nonché l'adozione degli atti conseguenti che si rendessero necessari.